



Comune di MASCALUCIA
Città metropolitana di Catania

**Regolamento generale delle entrate del
Comune di Mascalucia**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30/06/2026

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	Pagina
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Scopo del regolamento	3
 TITOLO II - ENTRATE COMUNALI	
Art. 3 – Tipologie di Entrate	3
Art. 4 – Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti	3
 TITOLO III - DETERMINAZIONE, ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI	
Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi	5
Art. 6 – Trattamenti agevolati	5
 TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE	
Art. 7 – Forme di gestione delle entrate	6
Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate	6
Art. 9 – Scelte delle azioni di controllo	7
Art. 10 – Attività di verifica e controllo	8
Art. 11 – Poteri dell'Ente	8
Art. 12 – Attività di accertamento e liquidazione	10
 TITOLO V - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE	
Art. 13 – Disposizioni sanzionatorie	11
Art. 14 – Determinazione dell'entità della sanzione	11
Art. 15 – Concorso di violazioni e continuazione	12
Art. 16 – Sanzioni	13
 TITOLO VI - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI	
Art. 17 – Forme di riscossione	14
Art. 18 – Accertamento esecutivo tributario	14
Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale	15
Art. 20 – Riscossione coattiva	16
Art. 21 – Interessi moratori	16
Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica	17
Art. 23 – Rateizzazione	17
Art. 24 – Ulteriori ipotesi di rateizzazione	18
Art. 25 – Discarico per crediti inesigibili	18
Art. 26 – Ingiunzioni di pagamento	19
Art. 27 – Formazione dei ruoli	19
Art. 28 – Compensazione fra debiti e crediti	20
Art. 29 – Rimborsi	21
 TITOLO VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	
Art. 30 – Attività di contenzioso	21
Art. 31 – Diritto di interpello	22
Art. 32 – Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti	23
Art. 33 – Limiti all'esercizio dell'autotutela	25
Art. 34 – Istituto dell'accertamento con adesione	25
Art. 35 – Ambito di applicazione dell'istituto	26
Art. 36 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione	26
Art. 37 – Accollo	27
Art. 38 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	27
Art. 39 – Procedimento ad iniziativa del Contribuente	28

Art. 40 – Effetti dell’istanza di accertamento	29
Art. 41 – Esame dell’istanza di accertamento	29
Art. 42 – Procura	30
Art. 43 – Contraddittorio	30
Art. 44 – Atto di accertamento con adesione	30
Art. 45 – Modalità di versamento	31
Art. 46 – Perfezionamento dell’adesione	31
Art. 47 – Effetti della definizione	32
Art. 48 – Riduzione delle sanzioni	33
Art. 49 – Trasparenza e informazione	33
Art. 50 – Norme finali e di rinvio	33

TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate del Comune di Mascalucia, siano esse tributarie, patrimoniali o extra-tributarie, regolando le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, rimborso e contenzioso.
2. Il regolamento è adottato nel rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione e non disciplina la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, delle basi imponibili, delle aliquote e delle tariffe dei tributi, riservate alla normativa statale e ai regolamenti specifici delle singole entrate.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di accertamento esecutivo e riscossione delle entrate degli enti locali previste dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Art. 2 – Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire il corretto esercizio della potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, assicurando l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il regolamento persegue l'obiettivo di instaurare un rapporto di collaborazione e buona fede tra amministrazione comunale e contribuente, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 1 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il regolamento disciplina le modalità operative per la gestione delle entrate comunali, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la certezza dei rapporti giuridici e l'equità fiscale, nel rispetto dei principi di proporzionalità dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento del contribuente previsti dalla normativa tributaria vigente.

TITOLO II- ENTRATE COMUNALI

Art. 3 – Tipologie di Entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono entrate comunali le risorse finanziarie di competenza del Comune derivanti da disposizioni normative, regolamentari o da rapporti giuridici di natura pubblicistica o privatistica.
2. Le entrate comunali si distinguono nelle seguenti categorie:

a) **Entrate tributarie**, costituite dai tributi di competenza comunale istituiti dalla legge dello Stato ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, tra cui, a

titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
- Imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) **Entrate patrimoniali**, costituite da canoni, corrispettivi, proventi e rendite derivanti dall'utilizzo, concessione, locazione o gestione del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune, nonché da rapporti contrattuali e concessori.

- Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e Canone mercatale, istituiti dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto aventi natura di entrata patrimoniale concessoria.

c) **Entrate extra-tributarie**, costituite dai proventi derivanti dalla gestione di servizi pubblici, dalle sanzioni amministrative non tributarie, dagli oneri concessori, dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi a domanda individuale e da ogni altra entrata non avente natura tributaria.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti erariali, regionali, provinciali o provenienti da altri enti pubblici o soggetti privati, salvo che specifiche disposizioni normative ne prevedano l'applicazione.

Art. 4 – Regolamento generale e compatibilità con altri regolamenti

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina generale delle entrate comunali e si applica in coordinamento con i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 42, comma 2, lettere a) ed f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate prevalgono, per le materie specificamente regolate, sulle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia tributaria stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate e con le norme del regolamento di contabilità dell'Ente, adottato ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I regolamenti delle singole entrate sono approvati entro il termine stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nel rispetto delle disposizioni

in materia di efficacia temporale dei regolamenti tributari previste dalla normativa statale.

TITOLO III- DETERMINAZIONE, ALIQUOTE, TARIFFE E AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Aliquote, tariffe e prezzi

Le aliquote dei tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi e delle entrate patrimoniali sono determinati dagli organi competenti del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le deliberazioni relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi comunali sono approvate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I termini per l'approvazione delle tariffe, fissati per legge, possono subire modifiche e variazioni stabilite con norme statali.

In caso di mancata approvazione entro il termine stabilito dalla normativa statale, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente.

Le deliberazioni concernenti le entrate tributarie sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per i servizi a domanda individuale e per le entrate patrimoniali, le proposte tariffarie sono formulate dai responsabili dei servizi sulla base dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Ente e dei criteri di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere disposte la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate comunali in presenza di eventi eccezionali o straordinari che incidano in modo rilevante sulla capacità contributiva dei cittadini o sul normale svolgimento delle attività economiche e sociali.

Art. 6 – Trattamenti agevolati

1. Il Comune può prevedere riduzioni, esenzioni e agevolazioni relative alle proprie entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie nei limiti stabiliti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto dei principi di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

2. Le agevolazioni sono disciplinate dai regolamenti specifici delle singole entrate o da apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni introdotte da disposizioni normative statali successive all'adozione dei regolamenti comunali si applicano automaticamente, salvo che la normativa statale consenta espressamente agli enti locali di limitarne l'applicazione mediante regolamento.
4. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti interessati, salvo i casi in cui la legge o il regolamento della singola entrata ne consenta l'applicazione in sede di autoliquidazione, fermo restando il potere di controllo dell'Ente.
5. *Si prevede la misura premiale di cui all'art. 118-ter del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, che consiste nella riduzione pari al 10% delle tariffe, per i contribuenti che adempiano al pagamento dei tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale.*
6. Il Comune può subordinare il mantenimento delle agevolazioni al regolare adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti dell'Ente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO IV- GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna tipologia o cumulativamente per più entrate, nel rispetto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., perseguendo obiettivi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti.
2. La gestione delle entrate può essere effettuata:
 - in forma diretta da parte del Comune;
 - *mediante affidamento a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propedeutiche alle stesse;*
 - mediante gestione associata con altri enti locali;
 - mediante affidamento a soggetti esterni nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. L'affidamento a soggetti esterni può riguardare anche singole fasi della gestione delle entrate, quali accertamento, liquidazione e riscossione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
4. La scelta della forma di gestione è effettuata sulla base di valutazioni comparative che tengano conto dei costi del servizio, della qualità delle prestazioni, del livello di recupero dell'evasione e della tutela dei diritti del contribuente.

Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle singole entrate comunali è attribuita ai dirigenti o ai responsabili dei servizi cui le entrate sono assegnate mediante il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento organizzativo adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per ciascun tributo comunale il Sindaco o l'organo competente provvede alla nomina del funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti i poteri organizzativi e gestionali previsti dalla normativa vigente.
3. Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata cura tutte le attività necessarie alla gestione dell'entrata, comprese:
 - l'attività istruttoria e di controllo;
 - l'emissione degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;
 - la gestione della riscossione volontaria e coattiva;
 - la gestione del contenzioso e degli strumenti deflattivi.
4. Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di accertamento o riscossione, il funzionario responsabile esercita funzioni di controllo e vigilanza sull'operato del soggetto affidatario.
5. Per le entrate di natura patrimoniale ed extra-tributaria, la responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili dei servizi cui le entrate sono riferite, nel rispetto degli atti organizzativi dell'Ente.

Art. 9 – Scelte delle azioni di controllo

Le attività di verifica e controllo delle entrate comunali sono programmate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente e sono finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché al miglioramento dell'equità tributaria.

I controlli sono effettuati secondo criteri di efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, privilegiando le attività che consentono il recupero di entrate in misura significativa e nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

Nell'attività di controllo, il Comune può avvalersi delle banche dati disponibili, degli strumenti informatici e delle informazioni acquisite da altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le attività di controllo possono essere effettuate anche mediante sistemi informatici e procedure automatizzate, nonché attraverso forme di cooperazione e scambio di informazioni con altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso di affidamento a soggetti esterni delle attività di accertamento o riscossione,

le attività di controllo sono svolte dal soggetto affidatario sotto la vigilanza del funzionario responsabile dell'entrata.

Una quota delle somme recuperate a seguito delle attività di contrasto all'evasione delle entrate tributarie può essere destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici competenti e all'incentivazione del personale coinvolto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i..

Art. 10 – Attività di verifica e controllo

I responsabili delle singole entrate provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e degli altri adempimenti posti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano le entrate comunali.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria il Comune opera nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede, trasparenza e proporzionalità previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.

Prima dell'emissione degli atti di accertamento, ove non sussistano particolari ragioni di urgenza, il contribuente è invitato a fornire chiarimenti o documentazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio previsto dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.

Prima dell'emissione degli atti di accertamento, ove non sussistano ragioni di urgenza o fondato pericolo per la riscossione, il Comune può trasmettere al contribuente una comunicazione preventiva contenente gli elementi rilevati in sede istruttoria e l'invito a fornire chiarimenti o a regolarizzare spontaneamente la propria posizione. La comunicazione non costituisce atto impositivo, né interrompe i termini decadenziali dell'azione accertativa.

Ai fini delle attività di verifica e controllo, il Comune può richiedere dati e informazioni ai contribuenti, inviare questionari, richiedere l'esibizione di documenti e svolgere ogni altra attività istruttoria prevista dalla normativa vigente.

Il contribuente ha diritto di accedere agli atti e ai documenti relativi alla propria posizione tributaria detenuti dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi e protezione dei dati personali. L'Amministrazione favorisce l'accesso digitale alla posizione tributaria mediante strumenti informatici e servizi online.

I responsabili delle entrate adottano criteri organizzativi finalizzati all'utilizzo efficiente delle risorse umane e strumentali, assicurando la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'efficacia delle attività di controllo.

Art. 11 – Poteri dell'Ente

1. Ai fini dell'attività di gestione, verifica e accertamento delle entrate comunali, l'Amministrazione esercita i poteri previsti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia tributaria e patrimoniale.
2. Il Comune può programmare e indirizzare le attività di controllo individuando categorie di contribuenti, tipologie di entrate e ambiti territoriali sui quali concentrare l'attività accertativa, tenendo conto degli obiettivi di contrasto all'evasione e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri istruttori, il Comune può acquisire dati e informazioni da altre amministrazioni pubbliche, utilizzare banche dati e sistemi informativi disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Il responsabile dell'entrata può richiedere la collaborazione degli altri uffici comunali e utilizzare le risorse umane e strumentali dell'Ente necessarie allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune opera nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e proporzionalità previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo, i Responsabili di ciascuna entrata e i soggetti incaricati della gestione e riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente nei casi previsti dalla normativa.
7. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli sono effettuati sulla base degli obiettivi e dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
8. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione dei tributi locali, è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, il Fondo di incentivazione e potenziamento dell'Ufficio Tributi.
9. Il Fondo è costituito annualmente con un importo non superiore al **5%** (cinque per cento) del maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.
10. Il Fondo, utilizzabile a condizione che il bilancio di previsione e il rendiconto siano stati approvati entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento economico accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
11. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita mediante

contrattazione integrativa al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il beneficio attribuito non può superare il 15% (quindici per cento) del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

12. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo, all'individuazione del personale incaricato, alle modalità di costituzione, ai criteri di ripartizione e alla liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 12 – Attività di accertamento e liquidazione

1. L'attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, equità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Gli atti di accertamento relativi alle entrate tributarie sono emessi nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e costituiscono titolo esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Gli atti di accertamento devono contenere l'indicazione del presupposto impositivo, dei criteri utilizzati per la determinazione delle somme dovute, delle sanzioni e degli interessi applicati, nonché dei termini e delle modalità di pagamento e di impugnazione.
4. La contestazione delle somme dovute per entrate non tributarie avviene mediante atto scritto contenente gli elementi necessari all'individuazione del debitore, dell'ammontare del credito e del termine di pagamento.
5. Gli atti di accertamento e gli altri atti relativi alla riscossione delle entrate sono notificati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dalle disposizioni normative vigenti in materia di notificazione degli atti amministrativi e tributari.
6. Non si procede all'accertamento e alla riscossione di crediti relativi a entrate tributarie qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore a euro 12,00 per ciascun periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da reiterate violazioni o che l'importo sia recuperabile cumulativamente.
7. Gli interessi sulle somme dovute e sui rimborsi sono calcolati nella misura del tasso di interesse legale vigente, salvo diverse disposizioni normative relative a specifiche entrate.

8. Le notificazioni e le comunicazioni relative alle entrate comunali possono essere effettuate anche mediante strumenti telematici, posta elettronica certificata, domicilio digitale risultante da pubblici elenchi o piattaforme abilitate, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO V- SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13 – Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni delle norme che disciplinano le entrate tributarie comunali si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - legalità;
 - personalità della responsabilità;
 - colpevolezza;
 - proporzionalità;
 - irretroattività delle disposizioni più sfavorevoli;
 - favor rei;
 - intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
3. In particolare, trovano applicazione le disposizioni riguardanti:
 - le cause di non punibilità;
 - i criteri di determinazione e graduazione delle sanzioni;
 - il concorso di violazioni e la continuazione;
 - il ravvedimento operoso;
 - la sospensione dei rimborsi e la compensazione;
 - il procedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - la tutela giurisdizionale del contribuente;
 - l'esecuzione, la decadenza e la prescrizione delle sanzioni;
 - la responsabilità personale e solidale nei casi previsti dalla normativa tributaria.
4. Per le entrate non tributarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia di sanzioni amministrative.
5. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, il Comune opera nel rispetto del principio del divieto di bis in idem, evitando la reiterazione di sanzioni riferite al medesimo presupposto impositivo, al medesimo periodo d'imposta e al medesimo soggetto passivo, salvo il caso di elementi nuovi o sopravvenuti che giustifichino l'adozione di ulteriori atti accertativi.

Art. 14 – Determinazione dell'entità della sanzione

1. La misura della sanzione amministrativa tributaria è determinata dal funzionario responsabile dell'entrata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e nel decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. La graduazione della sanzione avviene tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i, ed in particolare:
 - della gravità della violazione;
 - dell'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - della personalità del trasgressore;
 - delle condizioni economiche e sociali del contribuente.
3. Qualora la violazione non sia stata ancora contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate al contribuente, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento operoso.
4. Il pagamento spontaneo delle sanzioni ridotte deve essere effettuato contestualmente al versamento del tributo e degli interessi dovuti, secondo le modalità di pagamento previste per la singola entrata.
5. È ammessa la definizione agevolata delle sanzioni nei casi e con le modalità previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dalle disposizioni normative relative ai singoli tributi.
6. L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia all'impugnazione degli atti relativi alla violazione oggetto di definizione. Le sanzioni relative al mancato o tardivo pagamento delle entrate tributarie sono irrogate mediante l'atto di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Nella determinazione delle sanzioni, il Comune tiene conto del comportamento collaborativo del contribuente e dell'eventuale sussistenza di errori derivanti da obiettive condizioni di incertezza normativa o interpretativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Concorso di violazioni e continuazione

1. Quando con una sola azione od omissione sono commesse più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto fino al doppio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. Quando con più azioni od omissioni sono commesse diverse violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto fino al doppio.
3. Quando le violazioni riguardano più tributi riferiti al medesimo periodo d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata

da un quarto fino al doppio.

4. Quando le violazioni riguardano un solo tributo ma più periodi d'imposta, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
5. Quando le violazioni riguardano più tributi e più periodi d'imposta, la sanzione è determinata applicando la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
6. Nei casi di continuazione, quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d'imposta diversi in esecuzione di un medesimo disegno, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
7. Il cumulo giuridico e la continuazione cessano di applicarsi a decorrere dalla data di notifica dell'atto di contestazione o di accertamento ovvero dalla comunicazione formale di avvio di attività di verifica, ispezione o controllo.

Art. 16 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dei tributi comunali si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, quando prevista dalla normativa che disciplina il tributo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 per cento al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 250.
3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 90 per cento al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari o alle richieste di dati e documenti formulate dal Comune, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni sono irrogate mediante l'atto di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 oppure mediante atto separato nei casi previsti dalla normativa tributaria.
6. In caso di pagamento spontaneo da parte del contribuente, oltre gli interessi legali, si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso secondo le seguenti misure:
 - riduzione a un decimo della sanzione minima se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
 - riduzione a un nono della sanzione minima se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla violazione;
 - riduzione a un ottavo della sanzione minima se il pagamento avviene entro un anno dalla violazione;
 - riduzione a un settimo della sanzione minima se il pagamento avviene entro due anni dalla violazione;
 - riduzione a un sesto della sanzione minima se il pagamento avviene oltre due anni dalla violazione;

- riduzione a un quinto della sanzione minima se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione ma prima della notifica dell'atto di accertamento.

Sanzioni ridotte da ravvedimento espresse in percentuale:

Ravvedimento operoso SPRINT: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione dello 0,083%** per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

Ravvedimento operoso BREVE: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 16 a 30 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 1,25%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

Ravvedimento operoso INTERMEDIO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato da 31 a 90 giorni dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 1,39%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

Ravvedimento operoso LUNGO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dal 91° giorno fino a un anno dalla scadenza, occorre pagare una **sanzione del 3,12%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

Ravvedimento operoso LUNGHISSIMO: se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato OLTRE 1 anno dalla violazione, occorre pagare una **sanzione del 3,57%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

Se l'omesso/parziale versamento viene regolarizzato dopo la comunicazione dello schema per il contraddittorio, occorre pagare una **sanzione del 4,16%** + gli interessi legali. Entrambi si calcolano sull'imposta.

7. Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi.

TITOLO VI- ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 17 – Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'articolo 7 del presente regolamento, il Comune procede alla riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante:
 - a) riscossione volontaria effettuata dal debitore entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la singola entrata;
 - b) riscossione coattiva mediante atti esecutivi e procedure cautelari ed esecutive previste dalla normativa vigente.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie è effettuata mediante l'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che costituisce titolo esecutivo e precetto.
3. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie è effettuata mediante ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 oppure mediante le procedure previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora applicabili.

4. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada può essere effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 oppure mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Le attività di riscossione possono essere svolte:
 - a) direttamente dal Comune
 - b) mediante affidamento a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - c) mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
6. Le procedure di riscossione sono svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e riscossione.

Art. 18 – Accertamento esecutivo tributario

1. Gli atti di accertamento relativi alle entrate tributarie del Comune, emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, costituiscono titolo esecutivo e contengono anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica.
2. L'atto di accertamento esecutivo deve indicare:
 - a) il presupposto impositivo;
 - b) l'ammontare del tributo dovuto;
 - c) le sanzioni applicate;
 - d) gli interessi maturati;
 - e) le spese di notifica;
 - f) il termine di pagamento pari a sessanta giorni dalla notifica;
 - g) l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla riscossione coattiva mediante procedure cautelari ed esecutive;
 - h) le modalità di impugnazione dell'atto.
3. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento o presentato ricorso, l'atto acquista efficacia esecutiva.
4. Trascorsi ulteriori trenta giorni dal termine per il pagamento, il Comune o il soggetto affidatario della riscossione può procedere all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Il termine di cui al comma precedente non si applica quando sussiste pericolo per la riscossione, nel qual caso le procedure cautelari possono essere avviate immediatamente dopo il termine di pagamento.
6. L'accertamento esecutivo produce gli effetti dell'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune è effettuata mediante ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. L'ingiunzione fiscale deve contenere:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) la descrizione del titolo che origina il credito;
 - c) l'importo dovuto, comprensivo di interessi e spese;
 - d) il termine di pagamento pari a trenta giorni dalla notifica;
 - e) l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'esecuzione forzata;
 - f) le modalità di impugnazione dell'atto.
3. Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il Comune o il soggetto affidatario della riscossione può procedere all'esecuzione forzata mediante:
 - o fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
 - o iscrizione di ipoteca;
 - o pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.
5. L'ingiunzione fiscale produce gli effetti previsti per il titolo esecutivo e interrompe i termini di prescrizione del credito.
6. Le procedure di riscossione patrimoniale sono svolte nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento delle entrate comunali entro i termini stabiliti, il Comune procede alla riscossione coattiva mediante:
 - o accertamento esecutivo per le entrate tributarie;
 - o ingiunzione fiscale per le entrate patrimoniali ed extra-tributarie;
 - o iscrizione a ruolo nei casi previsti dalla normativa statale.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le procedure cautelari attivabili comprendono:
 - o fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
 - o iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore.
4. Le procedure esecutive attivabili comprendono:
 - o pignoramento mobiliare;
 - o pignoramento immobiliare;
 - o pignoramento presso terzi.
5. Le procedure cautelari possono essere attivate per crediti di importo

complessivo superiore a euro 100, mentre le procedure esecutive possono essere attivate per crediti di importo complessivo superiore a euro 120, salvo diverse disposizioni normative relative a specifiche entrate.

6. Le attività di riscossione coattiva possono essere svolte direttamente dal Comune oppure affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
7. Le spese sostenute per le procedure di riscossione coattiva sono poste a carico del debitore.

Art. 21 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme dovute al Comune, ad esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento si applicano gli interessi di mora calcolati nella misura del tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice civile maggiorato di due punti percentuali.
2. Gli interessi di mora sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applicano gli interessi previsti dall'articolo 1, comma 792, lettera i), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Sugli importi da rimborsare al contribuente spettano interessi nella misura del tasso di interesse legale con decorrenza dalla data del versamento indebito.

Art. 22 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli relativi alle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati come segue:

a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 300;

b) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento effettuato oltre sessanta giorni dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di euro 600;

c) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e i costi connessi all'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese relative agli istituti di vendite giudiziarie, i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente connesse alla procedura di recupero del credito.

2. Le spese di notifica ed esecutive sono determinate secondo quanto previsto dai

decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del decreto del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80.

3. Gli oneri di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riscossione effettuata tramite soggetti affidatari o tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 23 – Rateizzazione

1. Il contribuente che si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica può richiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune relative a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie.
2. La rateizzazione può essere concessa per debiti di importo complessivo superiore a euro 100.
3. Il piano di rateizzazione può essere concesso secondo i seguenti limiti:
 - fino a euro 500: massimo 5 rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000: massimo 12 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000: massimo 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000: massimo 36 rate mensili;
 - oltre euro 20.000: massimo 72 rate mensili.
4. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
5. Sulle somme rateizzate si applicano interessi nella misura prevista dall'articolo 21 del presente regolamento.
6. Per debiti superiori a euro 20.000 il Comune può richiedere idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
7. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive o entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto esecutivo.
8. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo residuo diventa immediatamente esigibile.
9. In caso di decadenza dalla rateizzazione, il Comune procede alla riscossione coattiva del debito residuo.
10. *Si prevede una misura premiale che consiste in un abbattimento pari al 50% del tasso di interesse legale applicato alla rateizzazione concessa:*

a) Per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del Comune

b) In favore di contribuenti qualificati come virtuosi, sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale.

Art. 24 – Ulteriori ipotesi di rateizzazione

1. Per debiti di importo particolarmente rilevante, il Comune può concedere piani di rateizzazione previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo i seguenti limiti:
 - a) da euro 100.000,00 a euro 500.000,00: fino a 150 rate mensili;
 - b) da euro 500.000,01 a euro 1.000.000,00: fino a 200 rate mensili;
 - c) oltre euro 1.000.000,01: fino a 250 rate mensili.
2. Sulle rate del piano di dilazione si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21 del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23 del presente regolamento.
4. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'immediata esigibilità del debito residuo.

Art. 25 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi per i quali, a seguito delle attività di riscossione, il credito risulta inesigibile.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali risultano aperte procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili fino alla conclusione delle relative procedure.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, qualora il credito residuo, anche riferito a più annualità, sia inferiore a euro 10, il credito è dichiarato inesigibile senza necessità di attivare ulteriori procedure cautelari o esecutive.
4. Il discarico dei crediti inesigibili è effettuato nel rispetto dei principi contabili applicati agli enti locali previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
5. Il discarico amministrativo del credito non comporta l'estinzione del diritto di credito dell'Ente qualora successivamente emergano elementi utili alla riscossione.

Art. 26 – Ingiunzioni di pagamento

1. L'ingiunzione fiscale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed extra-tributarie del Comune ed è emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. L'ingiunzione di pagamento deve contenere:
 - a) l'indicazione del debitore;

- b) il titolo che origina il credito;
 - c) l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni, interessi e spese;
 - d) il termine di pagamento pari a trenta giorni dalla notifica;
 - e) l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'esecuzione forzata;
 - f) le modalità di impugnazione dell'atto.
3. Decorso il termine di trenta giorni dalla notifica senza che il debitore abbia effettuato il pagamento, l'ingiunzione consente l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 4. L'ingiunzione è notificata secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di notificazione degli atti amministrativi e tributari.
 5. L'ingiunzione interrompe i termini di prescrizione del credito e produce gli effetti del titolo esecutivo.
 6. L'ingiunzione può essere emessa direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione.

Art. 27 – Formazione dei ruoli

1. La formazione dei ruoli per la riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata nei casi in cui la normativa statale consente l'utilizzo dello strumento del ruolo quale titolo esecutivo per la riscossione dei crediti dell'Ente.
2. I ruoli sono formati sulla base degli atti impositivi o degli atti di accertamento divenuti definitivi, contenenti l'indicazione:
 - o del debitore;
 - o della natura del credito;
 - o dell'importo dovuto, comprensivo di tributo o entrata patrimoniale, sanzioni, interessi e spese;
 - o dell'annualità o periodo di riferimento;
 - o degli estremi dell'atto presupposto.
3. I ruoli sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'entrata e sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'iscrizione a ruolo è effettuata nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. L'utilizzo del ruolo è ammesso nei casi in cui non si proceda mediante accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale e quando la normativa vigente consente l'affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

6. Le somme iscritte a ruolo comprendono:
 - l'importo del credito principale;
 - le sanzioni amministrative applicate;
 - gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento;
 - gli oneri di riscossione e le spese di notifica.

Art. 28 – Compensazione fra debiti e crediti

1. Il contribuente può compensare i crediti vantati nei confronti del Comune relativi a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie con debiti nei confronti del medesimo Ente, purché i crediti siano certi, liquidi ed esigibili.
2. La compensazione può essere richiesta dal contribuente mediante istanza scritta contenente:
 - l'indicazione del credito vantato;
 - l'indicazione del debito da estinguere;
 - la documentazione attestante il diritto al credito.
3. La compensazione è ammessa anche d'ufficio quando il Comune accerta la contemporanea sussistenza di crediti e debiti riferiti al medesimo soggetto.
4. Non è ammessa la compensazione quando il credito è oggetto di contestazione o non risulta definitivamente accertato.
5. La compensazione produce effetti dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente o dalla data di avvio del procedimento d'ufficio.
6. La compensazione non può essere effettuata nei confronti di debiti oggetto di procedure esecutive già avviate, salvo diversa disposizione del funzionario responsabile dell'entrata.
7. In caso di compensazione parziale, il contribuente è tenuto al pagamento della parte residua del debito entro i termini previsti per la singola entrata.

Art. 29 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute relative a entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie del Comune.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza completa della documentazione necessaria.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21 del presente regolamento, con decorrenza dalla data del versamento indebito.
5. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo dovuto sia inferiore a euro 12.
6. Il rimborso può essere effettuato mediante compensazione con eventuali debiti

del contribuente nei confronti del Comune, previo consenso del contribuente o nei casi previsti dall'articolo 28 del presente regolamento.

7. Il rimborso è disposto dal funzionario responsabile dell'entrata previa verifica della spettanza del credito.

TITOLO VII- ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 30 – Attività di contenzioso

1. La gestione del contenzioso relativo alle entrate tributarie, patrimoniali ed extra-tributarie del Comune è affidata al funzionario responsabile dell'entrata, che provvede alla predisposizione degli atti difensivi e alla rappresentanza dell'Ente nei giudizi.
2. Il Comune esercita la propria difesa nei giudizi tributari dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata può avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura comunale, ove istituita, oppure conferire incarichi di difesa a professionisti esterni nei casi di particolare complessità o rilevanza economica della controversia.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata valuta la possibilità di definizione del contenzioso mediante istituti deflattivi previsti dalla normativa tributaria, compresi l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e gli altri strumenti di definizione agevolata.
5. Il Comune può rinunciare alla lite quando sussistono motivi di opportunità, economicità e fondatezza delle ragioni del contribuente, previa valutazione del funzionario responsabile dell'entrata.
6. Le spese di giudizio sono gestite secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e dalle pronunce dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 31 – Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello è esercitabile ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), come modificato e integrato dalla normativa vigente, dai soggetti legittimati individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili, come disciplinati dalla normativa statale e dalla regolamentazione comunale vigente.
2. L'interpello deve essere presentato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2015, mediante istanza contenente gli elementi indicati dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La

- presentazione dell'istanza non produce effetti sospensivi sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 156/2015, nonché quelle comunque prive dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.
 4. Il Comune, effettuata l'istruttoria dell'istanza, fornisce risposta scritta e motivata entro i termini stabiliti dall'articolo 11 della Legge n. 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuna tipologia di interpello. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza e sempre che la stessa risulti ammissibile e completa, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta nei termini.
 5. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento al richiedente e alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La risposta non è impugnabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 156/2015. Qualsiasi atto, anche di contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta resa è nullo.
 6. Nel caso in cui l'istanza di interpello verta su questioni di interesse generale o suscettibili di riguardare una pluralità di contribuenti, l'Ufficio può disporre la pubblicazione delle relative risposte mediante comunicazione del Responsabile del Servizio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero mediante altre forme di diffusione istituzionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 32 – Istituto dell'autotutela. Presupposti ed effetti

- Il Comune, con provvedimento del Responsabile dell'entrata, esercita il potere di autotutela ai sensi della normativa vigente e dei principi di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza di parte, procedere all'annullamento totale o parziale ovvero alla revoca degli atti ritenuti illegittimi o infondati, quando ne riconosca l'erroneità o l'illegittimità, nel rispetto dei principi di legalità, buona fede, proporzionalità e tutela dell'affidamento del contribuente.
- Non si procede all'annullamento o alla revoca nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale quali inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del ricorso.
- L'istanza di autotutela deve essere presentata all'Ufficio competente e deve contenere i dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante, l'indicazione dell'atto di cui si chiede il riesame, l'esposizione dei motivi della richiesta, il

domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ove disponibile. L'istanza può essere presentata anche mediante strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.

- Il provvedimento di annullamento o revoca, totale o parziale, così come il provvedimento di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'interessato con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Qualora l'istanza presenti, a seguito di una valutazione preliminare, elementi idonei a far ritenere verosimilmente fondata la richiesta e durante il procedimento emergano esigenze istruttorie tali da comportare il protrarsi delle attività di riesame oltre i termini per l'eventuale proposizione del ricorso, l'Ufficio può disporre, con comunicazione motivata al richiedente, la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato fino alla definizione del procedimento di autotutela.
- Il Responsabile dell'entrata procede all'annullamento obbligatorio dell'atto nei casi di manifesta illegittimità o infondatezza, accertata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o materiale;
 - c) errore sul presupposto dell'imposizione;
 - d) doppia imposizione per il medesimo presupposto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi previsti dalla legge o dal regolamento;
 - h) ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente che comporti la nullità o l'annullabilità dell'atto.
- A seguito dell'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di autotutela, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata, mediante versamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, delle somme dovute a seguito della rideterminazione dell'obbligazione tributaria.
- Su richiesta dell'interessato è ammesso il pagamento rateale delle somme dovute a seguito del provvedimento di autotutela, secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 23 del presente regolamento.
- L'esercizio del potere di autotutela da parte del Comune può avvenire anche indipendentemente dalla presentazione di istanza da parte del contribuente, qualora l'Amministrazione rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto, nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

- L'istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, salvo quanto previsto dal comma 5.

Art. 33 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

- L'esercizio del potere di autotutela trova limite negli atti per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale quali inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del ricorso.
- Resta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di esercitare il potere di autotutela nei casi in cui l'atto risulti affetto da vizi di nullità, ovvero quando sussistano motivi di illegittimità particolarmente gravi tali da determinare l'invalidità radicale dell'atto, nei limiti consentiti dall'ordinamento e nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- L'autotutela non può essere esercitata qualora l'annullamento dell'atto comporti la violazione del giudicato sostanziale o determini la riapertura di questioni definitivamente decise con sentenza passata in giudicato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'esercizio dell'autotutela deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento del contribuente, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
- Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa statale vigente in materia di autotutela amministrativa e tributaria.

Art. 34 – Istituto dell'Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato ai principi di collaborazione, buona fede, trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo, nonché quale strumento deflattivo del contenzioso, è applicabile nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina delle entrate comunali e secondo quanto previsto dagli articoli seguenti del presente regolamento.
2. L'accertamento con adesione costituisce istituto volto alla definizione concordata della pretesa tributaria del Comune, attraverso il contraddittorio tra Amministrazione e contribuente, quale espressione dei principi di collaborazione e leale cooperazione nella formazione del giudizio sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. L'istituto si applica nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché delle disposizioni contenute nella

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni.

Art. 35 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte degli stessi concernente la mera correzione di errori materiali o formali che non incidano sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento emessi a seguito di attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo o di natura presuntiva. Restano escluse dall'ambito applicativo dell'istituto le questioni esclusivamente giuridiche e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria risulti determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata esclusivamente alla riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazioni degli obblighi dichiarativi o di pagamento;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi oggettivi stabiliti direttamente dalla legge per la determinazione del tributo.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati, salvo diverse disposizioni di legge.
4. Resta fermo il potere del Comune di procedere, in ogni caso, all'annullamento totale o parziale ovvero alla revoca degli atti di accertamento ritenuti illegittimi o infondati mediante l'esercizio del potere di autotutela, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 36 – Avvio del procedimento di accertamento con adesione

1. Il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, su iniziativa dell'Ufficio comunale competente, anche prima della notifica dell'avviso di accertamento, mediante invito al contraddittorio con il contribuente;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile dell'atto di accertamento, salvo diversa organizzazione interna dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37 – Accollo

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), è ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, salvo diversa disposizione normativa.
2. Il contribuente originario e il soggetto accollante devono presentare, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di versamento, apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti attestante l'avvenuto accollo. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità e il codice fiscale del contribuente originario;
 - b) le generalità e il codice fiscale del soggetto accollante;
 - c) l'indicazione del tributo e dell'ammontare del debito oggetto di accollo;
 - d) ogni ulteriore elemento necessario alla corretta identificazione dell'obbligazione tributaria.
3. L'accollo non libera il contribuente originario dall'obbligazione tributaria nei confronti dell'Ente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 38 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente a comparire mediante comunicazione trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altri strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.

1. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile indica:
 - a) il tributo oggetto di accertamento;
 - b) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio, quali dati catastali, elementi dichiarativi, informazioni acquisite da banche dati o da altre amministrazioni;
 - d) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi presumibilmente dovuti, con indicazione delle relative motivazioni;
 - e) il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, ovvero

le modalità di svolgimento del contraddittorio in forma telematica.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari o altre comunicazioni finalizzate all'attività istruttoria non costituiscono invito ai fini della definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.

Art. 39 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 39, qualora rilevi elementi suscettibili di valutazione che possano determinare un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, istanza di accertamento con adesione. L'istanza può essere presentata in forma scritta mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo, raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altre modalità telematiche previste dalla normativa vigente.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per più avvisi di accertamento notificati al medesimo contribuente.
3. La proposizione del ricorso giurisdizionale ovvero la presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio abbia già formulato invito al contraddittorio conclusosi con esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato senza giustificato motivo alla convocazione per la definizione dell'accertamento.
5. Il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero nel corso del contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche ad annualità di imposta successive o precedenti a quelle oggetto di accertamento, purché ancora accertabili e limitatamente ai medesimi presupposti impositivi oggetto degli accertamenti già notificati.

Art. 40 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, qualora rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere per novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza i termini per l'impugnazione dell'atto e quelli per il pagamento delle somme richieste.
2. Durante il periodo di sospensione sono interrotti i termini per la proposizione del ricorso e non possono essere intraprese azioni esecutive o cautelari da parte dell'Amministrazione, salvo i casi previsti dalla normativa vigente in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

3. La sospensione dei termini si applica una sola volta con riferimento al medesimo atto di accertamento.

Art. 41 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Il Funzionario responsabile, ricevuta l'istanza di accertamento con adesione, verifica la legittimità, l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, nel rispetto del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, nonché dei principi di collaborazione, buona fede, partecipazione procedi-mentale e proporzionalità dell'azione amministrativa.

1. È inammissibile l'istanza presentata:
 - a) per la definizione di elementi estranei all'ambito applicativo dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi fondati su elementi certi e non suscettibili di valutazione;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso;
 - d) in presenza di precedente contraddittorio concluso con esito negativo salvo nuovi elementi rilevanti.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Funzionario responsabile formula invito al contraddittorio indicando data, ora, luogo o modalità telematica di svolgimento. L'invito è notificato mediante PEC, raccomandata o altri strumenti telematici previsti dalla normativa vigente.

Art. 42 – Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare da procuratore generale o speciale mediante procura scritta.
2. La procura può essere autenticata dal Funzionario comunale ovvero dal professionista abilitato all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La rappresentanza può essere conferita anche mediante strumenti digitali conformi alla normativa vigente.

Art. 43 – Contraddittorio

1. Nel contraddittorio il contribuente o il procuratore fornisce elementi utili alla definizione della pretesa tributaria. Il contraddittorio può svolgersi anche con modalità telematiche.
2. Il contraddittorio costituisce fase essenziale del procedimento, finalizzata alla corretta ricostruzione del rapporto tributario e alla riduzione del contenzioso.
3. La mancata comparizione comporta rinuncia alla definizione, salvo giustificato motivo documentato.
4. Il Funzionario responsabile valuta:
 - fondatezza degli elementi accertativi

- documentazione del contribuente
 - rischio contenzioso
 - economicità dell'azione amministrativa
5. Possono essere fissati ulteriori incontri istruttori.
 6. Di tutte le operazioni è redatto verbale.

Art. 44 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è formalizzato con atto scritto sottoscritto dalle parti anche mediante firma digitale.
2. L'atto contiene:
 - atti presupposti
 - motivazione completa
 - elementi valutativi emersi
 - criteri di rideterminazione imponibile
 - liquidazione tributo, sanzioni e interessi
 - modalità di pagamento
 - eventuale piano rateale
3. L'atto costituisce titolo per la riscossione delle somme concordate.

Art. 45 – Modalità di versamento e rateizzazione

Il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto mediante le modalità previste per il tributo cui si riferisce l'accertamento ovvero mediante piattaforme telematiche abilitate ai pagamenti verso la pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

È ammesso il pagamento rateale secondo quanto previsto dal presente regolamento e, per quanto compatibile, dalle disposizioni generali in materia di rateizzazione delle entrate comunali.

Sulle rate si applicano interessi calcolati nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'immediata esigibilità dell'intero importo residuo dovuto.

In caso di decadenza dalla rateizzazione, il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme residue dovute, con applicazione delle sanzioni, degli interessi e degli oneri previsti dalla normativa vigente. I versamenti eventualmente già effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Art. 46 – Perfezionamento dell'adesione

La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento

integrale delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Nei casi in cui sia previsto il pagamento rateale, il perfezionamento è subordinato al versamento della prima rata ed all'eventuale prestazione della garanzia nei casi previsti dalla legge o dal regolamento comunale.

Il contribuente è tenuto a trasmettere al Comune la quietanza attestante il pagamento effettuato entro dieci giorni dal versamento.

Il perfezionamento dell'adesione comporta l'estinzione del rapporto tributario limitatamente agli elementi oggetto della definizione e determina la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento originario per la parte definita.

Restano comunque salvi i poteri dell'Amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti nei casi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento parziale, sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi o diversa individuazione di materia imponibile.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini previsti, l'adesione non si considera perfezionata e l'avviso di accertamento conserva piena efficacia ai fini della riscossione e dell'eventuale contenzioso.

Art. 47 – Effetti della definizione

L'atto di accertamento con adesione perfezionato non è impugnabile e sostituisce, limitatamente agli elementi oggetto della definizione, l'avviso di accertamento originario.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione del rapporto tributario relativamente alle componenti concordate tra le parti e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.

Qualora siano stati proposti ricorsi o instaurati procedimenti contenziosi aventi ad oggetto le medesime violazioni o elementi impositivi definiti con adesione, la definizione comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente agli aspetti oggetto dell'accordo.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti nei casi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle ipotesi di accertamento parziale, sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi o diversa individuazione della materia imponibile.

Il perfezionamento dell'adesione determina la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento originario limitatamente alla parte definita, restando ferme le eventuali ulteriori pretese tributarie non oggetto di definizione.

Art. 48 – Riduzione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative tributarie relative agli atti definiti mediante accertamento con adesione sono applicate nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di sanzioni tributarie.

La riduzione si applica esclusivamente alle violazioni oggetto di definizione mediante accertamento con adesione e non si estende ad eventuali ulteriori violazioni non ricomprese nell'atto definito.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, qualora ne ricorrano i presupposti.

La riduzione delle sanzioni non si applica qualora l'adesione non venga perfezionata nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa statale vigente in materia di sanzioni tributarie e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.

Art. 49 – Trasparenza e informazione

1. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reso accessibile ai contribuenti.
2. L'Amministrazione garantisce strumenti informativi digitali e assistenza agli utenti nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e collaborazione.

Art. 50 – Norme finali e di rinvio

1. Il regolamento entra in vigore dalla data stabilita dalla deliberazione consiliare.
2. Il regolamento si adegua automaticamente alla normativa nazionale ed europea sopravvenuta.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni legislative vigenti.